

Al Dirigente Tecnico
Ai Capi area
All'Ufficio Messi e Delibere
p.c. al Segretario Generale

Oggetto : LIMITI ALLA TRASPARENZA EX. D.LGS.33/2013.

In riferimento all'art.4 c.4 del D.Lgs. 33/2013, che si allega, si reputa opportuno che i Sigg. capiarea in indirizzo, in riferimento agli atti di propria competenza, prima della pubblicazione valutino e decidano se vi sono "dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione" e pertanto provvedano a rendere tali dati non itelligibili.

Alfine di stabilire un comportamento univoco all'interno dell'Ente, anche su suggerimento dell'Ufficio CED, si ritiene opportuno indicare i due metodi che si possono attuare, a parere di chi scrive:

- 1) **oscurare i suddetti dati nella copia che viene passata per la pubblicazione** (tramite pennarello nero o "bianchetto nero" etc,- modalità attuata dalla quasi totalità delle amministrazioni);
- 2) **inserire i dati in un allegato all'atto**, menzionandone l'esistenza, la mancata pubblicazione, ed eventualmente la modalità con la quale i cittadini ne possano prendere visione (deposito presso l'ufficio, orario di apertura ect.). Detto allegato deve essere inserito all'interno della procedura "Atti Amministrativi " seguendo le istruzioni sotto riportate.

ITER DA SEGUIRE PER INSERIMENTO allegati nella procedura ATTI AMMINISTRATIVI


- Selezionare il modulo di interesse (DELIBERE DI GIUNTA, DELIBERE DI CONSIGLIO, ecc.);
- andare alla funzione PROPOSTE o DELIBERE ecc.;
- ricercare l'atto interessato;
- cliccare su Doc[u]menti;
- nella sezione "Allegati" cliccare su Documenti;
- cliccare sull'icona Aggiunta: verranno attivati i bottoni Scansione, Carica da file e Carica da protocollo;
- se si desidera scansionare l'allegato cartaceo:
 - cliccare su [S]cansione: verrà aperta la finestra di "Hcapture";
 - cliccare su File/Acquisisci nuova pagina;
 - dalla mascherina dello scanner avviare la scansione
- se si desidera allegare un file:
 - cliccare su [C]arica da file;
 - selezionare il file interessato;
 - cliccare su Apri;
- se si desidera caricare un file già presente nel protocollo:
 - cliccare su Carica da [p]rotocollo;
 - selezionare se effettuare la ricerca del protocollo per numero o tramite ricerca avanzata;
 - cliccare sul flag verde per confermare.

PER GLI ATTI GIA' PUBBLICATI IL METODO DA SEGUIRE E' QUELLO DESCRITTO AL PUNTO 1).


Il presente sarà pubblicato nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE.

L'ufficio ced resta a Vs. disposizione per delucidazioni e nell'occasione porge
Cordiali saluti

Bronte 21/06/2013

Il Dirigente Amm.vo
Dott.ssa. Maria Teresa Sapia


L'Istr. Tecnico C.E.
Maria Luisa Parigi



Ricerca > D.Lgs. 14-03-2013, n. 33

Aggiungi all'archivio

» Leggi d'Italia

D.Lgs. 14-03-2013, n. 33

◀ Documento ▶

Risultati



» Pagina principale

» Novità

» Utilità varie

» Legislazione

Giurisprudenza

» Commenti

» Massime

» Sentenze Cassazione

» Dottrine

Maximus

» Massime Corte Costituzionale

» Sentenze Corte Costituzionale

» Formulati del Processo Civile

» Formulati del Processo Penale

» Enciclopedia del Diritto

Ricerche Multiple

» Ricerca su tutte le opere

» Newsletter

CPEDITS

D.Lgs. 14-3-2013 n. 33

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 aprile 2013, n. 80.

Art. 4 Limiti alla trasparenza**In vigore dal 20 aprile 2013**

1. Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui all'*articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi dell'*articolo 7* nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.

2. La pubblicazione nei siti istituzionali, in attuazione del presente decreto, di dati relativi a titolari di organi di indirizzo politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonché a dirigenti titolari degli organi amministrativi è finalizzata alla realizzazione della trasparenza pubblica, che integra una finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

3. Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, fermi restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti.

4. Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.

5. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all'*articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 196 del 2003*.

6. Restano fermi i limiti alla diffusione e all'accesso delle informazioni di cui all'*articolo 24, commi 1 e 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modifiche, di tutti i dati di cui all'*articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322*, di quelli previsti dalla normativa europea in materia di tutela del segreto statistico e di quelli che siano espressamente qualificati come riservati dalla normativa nazionale ed europea in materia statistica, nonché quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

7. Al fine di assicurare la trasparenza degli atti amministrativi non soggetti agli obblighi di pubblicità previsti dal presente decreto, la Commissione di cui all'*articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, continua ad operare anche oltre la scadenza del mandato prevista dalla disciplina vigente, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

8. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto i servizi di aggregazione, estrazione e trasmissione massiva degli atti memorizzati in banche dati rese disponibili sul web.



◀ Documento ▶

Risultati